



Regolamento per l'erogazione dei contributi

della Fondazione Venesio Ente Filantropico

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2022.

Articolo 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento intende definire alcuni aspetti connessi all'*iter* per l'erogazione dei contributi della **“Fondazione Venesio Ente Filantropico”**, iscritta nella sezione Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (rep. n. 32356; CF 97880820010) con sede in Torino, via Confienza 2/e (di seguito, anche la “Fondazione”), per iniziative volte a favorire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. La “Fondazione Venesio Ente Filantropico”, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:
 - ha natura filantropica ed è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro;
 - persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare impegno nel creare una connessione stabile e produttiva con il territorio e i suoi abitanti;
 - ha come scopo primario lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del



diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla giustizia, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini professionali.

Articolo 2 – Raccolta Fondi

1. Per finanziare le proprie attività istituzionali di interesse generale la Fondazione si avvale principalmente di erogazioni liberali, a titolo esemplificativo e non esaustivo donazioni e lasciti testamentari.
2. Il Presidente ha tutti i poteri per accettare tali donazioni.
3. La Fondazione non svolge attività commerciale e solo occasionalmente può raccogliere fondi attraverso l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie quali, a mero titolo esemplificativo, la vendita di oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione o di eventi organizzati in proprio o da terzi ovvero attraverso la collaborazione con enti pubblici o privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

Articolo 3 – Natura dei contributi erogati

1. I contributi possono essere erogati in denaro, beni o servizi anche d'investimento;
2. I contributi erogati possono avere carattere:
 - straordinario: quando sono oggetto di un intervento “*una tantum*”;
 - ordinario: quando si riferiscono a progetti continuativi durante un periodo predefinito all'interno di un anno solare, eventualmente ripetibili previa apposita nuova deliberazione in successive annualità;
 - continuativo: quando si riferiscono a progetti di durata pluriennale.
3. Tutti i contributi concessi dalla Fondazione hanno carattere discrezionale e facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi anche se riferiti a successive edizioni della medesima iniziativa o attività. La ripetitività nel tempo



dell'erogazione di contributi di carattere ordinario dovrà essere supportata da adeguate motivazioni che giustifichino il permanere della positiva valutazione in ordine al mantenimento del sostegno alle iniziative di volta in volta presentate.

Articolo 4 – Processo di istruttoria e delibera dei contributi

1. Il Consiglio Direttivo, sulla base della previsione economica e finanziaria per l'anno in corso, provvede alla definizione del *budget* annuale da destinare alle erogazioni liberali per una somma compatibile con detta previsione, con i flussi di cassa ipotizzati e tenuto conto delle spese correnti.
2. Competente a esaminare le singole iniziative o richieste e a deliberare circa la relativa assegnazione di risorse è il Consiglio Direttivo, che potrà, di volta in volta e in quanto reputato necessario:
 - dare mandato al Presidente, o al Vice Presidente disgiuntamente, di accettare o rifiutare le singole iniziative e procedere con tutte le attività necessarie a rendere operativi i progetti illustrati;
 - nominare al proprio interno uno o più referenti di progetto incaricati anche delle attività di monitoraggio;
 - avvalersi di collaborazioni esterne.
3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

Articolo 5 – Soggetti ammissibili alla richiesta di contributi

1. Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti: persone fisiche e/o famiglie; enti, associazioni, fondazioni e istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto. In ogni caso, la finalità dell'iniziativa promossa deve essere senza fine di lucro.



2. Eventuali enti partecipanti in qualità di *partner* devono avere le caratteristiche degli enti ammissibili ai contributi della Fondazione.
3. Sono inammissibili le richieste di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art.5.1 del presente Regolamento.
4. Sono altresì inammissibili tutte le richieste di contributo con finalità diverse da quelle di cui all'art. 2 dello Statuto.

Articolo 6 – Elementi di valutazione qualitativa

1. Le proposte di intervento della Fondazione devono contenere tutti gli elementi reputati necessari per la precisa identificazione dell'iniziativa proposta e della capacità del presentatore di realizzarla. Esse devono contenere una indicazione precisa dei tempi di realizzazione dell'iniziativa ed eventualmente una proposta di articolazione, anche temporale, del contributo richiesto, in particolare con l'indicazione del finanziamento minimo necessario per la realizzazione, anche parziale ma significativa, dell'iniziativa stessa. Per le richieste di contributi per progetti in cofinanziamento, occorre indicare l'ente e/o soggetto co-finanziatore e l'importo del finanziamento ricevuto.
2. Saranno invece considerati elementi di criticità e/o inammissibilità i seguenti aspetti:
 - richieste e proposte per interventi generici e/o non coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
 - la richiesta di contributo per la copertura di debiti o per il finanziamento di spese di esercizio correnti dell'ente richiedente.
3. Nella fase istruttoria, il Consiglio Direttivo potrà chiedere ai proponenti delucidazioni e chiarimenti circa l'iniziativa proposta.

Articolo 7 – Obblighi degli enti destinatari dei contributi

1. L'istituzione, l'ente o l'associazione che riceve il contributo della Fondazione si impegna, al



termine della realizzazione del progetto e durante le sue fasi di svolgimento per i progetti continuativi, a rendicontare alla Fondazione le somme impiegate per l'iniziativa nonché a rendere pubblicamente noto il sostegno avuto della Fondazione.

2. L'ente destinatario del contributo si impegna altresì a fornire un aggiornamento costante circa gli effetti e le ricadute dell'iniziativa per la quale ha ricevuto il sostegno della Fondazione.

Articolo 8 – Esonero responsabilità

1. La Fondazione non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario del contributo della Fondazione.